Cassazione civile sez. III, 04/08/2021, n. 22208

RILEVATO

Che:

- 1. (*omissis*) ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte dâ??Appello di Salerno che aveva rigettato lâ??impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato con il locatore (*omissis*), per inadempimento dellâ??odierno ricorrente, con condanna al rilascio della cosa locata nonché al pagamento di una somma per canoni scaduti, oltre alle spese processuali.
- 1.1. Per ciò che interessa in questa sede, lâ??odierno ricorrente aveva dedotto che nonostante il giudice di primo grado avesse dapprima accolto la sua eccezione riferita al mancato esperimento del tentativo di mediazione, assegnando un termine per il suo svolgimento, aveva successivamente pronunciato la sentenza nonostante che non fosse a lui pervenuta nessuna comunicazione della fissazione della??incontro presso lâ??Organismo di mediazione; e che la Corte territoriale, dinanzi alla quale era stata proposta lâ??impugnazione proprio sulla base di tale eccezione, lâ??aveva respinta non tenendo conto della documentazione prodotta a sostegno della circostanza che egli non era mai stato convocato.
- 2. La parte intimata ha resistito con controricorso e memoria, tempestivamente depositata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

- 1. Preliminarmente deve esaminarsi lâ??eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per violazione dellâ??art. 365 c.p.c..
- **1.1**. Si assume, al riguardo, che il ricorrente, avvocato del Foro di Salerno, non era abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e che il difensore che lo affiancava, cassazionista, non aveva sottoscritto il ricorso che gli era stato notificato, oltretutto, dallo stesso avv.to (*omissis*), privo del potere di valida rappresentanza in relazione al giudizio di legittimitÃ.
- **1.2**. Deve premettersi che lâ??avv.to (*omissis*), premesso di avere conseguito in data 16.4.2021 lâ??iscrizione allâ??albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, ha depositato il giorno precedente lâ??adunanza (12.5.2021) lâ??atto di costituzione come â??difensore di se stessoâ?• in sostituzione dellâ??avv.to (*omissis*), facendo proprio il ricorso depositato e tutti gli scritti difensivi: ciò renderebbe, in limine, priva di rilevanza la questione sollevata, pur non essendo inutile precisare che il rilievo sarebbe stato comunque infondato in quanto: a) il ricorso allâ??esame di questo Collegio reca, a margine, la procura speciale rilasciata dal ricorrente al difensore avv.to (*omissis*), patrocinante presso le magistrature

superiori e risulta sottoscritto da entrambi; b) alla notifica di esso, effettivamente, ha provveduto lâ??avv.to (omissis) (cfr. notifica a mezzo p.e.c. sottoscritta digitalmente, riportata in calce al ricorso), ma ci \tilde{A}^2 non configura una violazione dellâ??art. 365 c.p.c. che prevede, a pena di inammissibilit \tilde{A} , soltanto la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato iscritto allâ??apposito albo (incombente, come detto, adempiuto): \tilde{A} " infatti consolidato lâ??orientamento secondo cui \tilde{a} ??non \tilde{A} " affetta da nullit \tilde{A} la notificazione del ricorso per cassazione eseguita ad istanza dell \tilde{a} ??avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimit \tilde{A} , ancorch \tilde{A} © non iscritto nell \tilde{a} ??albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, perch \tilde{A} © il particolare requisito dell \tilde{a} ??iscrizione nell \tilde{a} ??albo speciale riguarda l \tilde{a} ??attivit \tilde{A} difensiva e non quella procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione \tilde{A} " atto dell \tilde{a} ??ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore \tilde{a} ?• (cfr. Cass. 27269/2019; ed in termini Cass. 4438/1995; Cass. 10403/2017; Cass. 17317/2020).

- 2. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento, ed ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 lâ??omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che Ã" stato oggetto di discussione fra le parti. Lamenta che la Corte, erroneamente, non aveva riscontrato alcuna irregolarità della notifica dellâ??invito a partecipare allâ??incontro di mediazione, non tenendo in alcun conto il documento del relativo organismo del 17.5.2016, protocollato, che attestava che la notifica non si era perfezionata, e che il verbale negativo attestante la mancata presenza in data 26.3.2016, doveva ritenersi viziato; che lâ??assenza di un valido procedimento di mediazione avrebbe imposto la dichiarazione di improcedibilità della domanda; che ciò doveva essere rilevato dal giudice di prime cure e che nessuna inerzia poteva essere a lui addebitata.
- **2.2**. Si duole del fatto che era stato violato il principio del contraddittorio e che, ingiustamente, la Corte aveva dichiarato inammissibile lâ??istanza di rimessione in termini.
- **2.3**. Il motivo \tilde{A} " inammissibile sotto tre profili.
- **2.3.1**. In primo luogo, esso viola lâ??art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non fornisce lâ??indicazione specifica degli atti sui quali si fonda n \tilde{A} © li localizza in questo giudizio di cassazione.
- **2.3.2**. In secondo luogo, prospetta plurime censure ricondotte a diversi vizi e si fonda su argomentazioni non riconducibili specificamente alle fattispecie invocate e contemplate dallâ??art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
- **2.3.2.1**. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che \hat{a} ??in materia di ricorso per cassazione, l \hat{a} ??articolazione in un singolo motivo di pi \tilde{A}^1 profili di doglianza costituisce ragione d \hat{a} ??inammissibilit \tilde{A} quando non \tilde{A} " possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al

giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi dâ??impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.â?• (cfr. *ex multis* Cass.26790/2018; Cass. 7009/2017): nel caso in esame, le varie argomentazioni articolate nel ricorso non sono riconducibili allâ??uno o allâ??altro vizio invocato e non consentono pertanto a questo Collegio di apprezzare gli errori denunciati.

- **2.3.3**. In terzo luogo, si osserva che gli argomenti prospettati non si confrontano con la *ratio decidendi* della sentenza: in disparte che il verbale del â??26.3.2016à?• richiamato a sostegno della fondatezza dellà??appello in quanto oggetto del presunto provvedimento chiarificatore dellà??organismo di mediazione (cfr. pag. 7 u. cpv del ricorso) Ã" successivo di circa un anno (26.3.2016) alla data dellà??incontro fissato (26.3.2015), si osserva che, come correttamente rilevato dalla Corte, là??eccezione non era mai stata tempestivamente sollevata dal difensore del ricorrente nelle due udienze fissate dal giudice di primo grado, alle quali egli ritenne di non partecipare, la prima delle quali era a lui ben nota.
- **2.4**. I giudici dâ??appello, dunque, si sono attenuti al consolidato principio di diritto, secondo il quale â??in tema di mediazione obbligatoria D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 1-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione Ã" condizione di procedibilità della domanda, ma lâ??improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dâ??ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice dâ??appello può disporre la mediazione, ma non vi. Ã" obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado dâ??appello lâ??esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando Ã" disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dellâ??art. 5, comma 2. (cfr. Cass. 25155/2020 ed in termini Cass. 29017/2018).
- **2.5**. Il ricorrente, pertanto, reiterando sia pur genericamente la questione relativa al difetto di convocazione, prospetta una censura che non si confronta con le ragioni del rigetto dellâ??impugnazione.
- 3. Da ultimo, si rileva che quanto alla??ordine di cancellazione delle frasi offensive, le statuizioni rientra nel potere insindacabile del giudice di merito, preclusa in sede di legittimit \tilde{A} .
- 4. In conclusione, il ricorso \tilde{A} " inammissibile.
- 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
- 6. Ricorrono, inoltre, i presupposti per lâ??applicazione dellâ??art. 96 c.p.c., comma 3.
- **6.1**. Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma testeâ?? richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dellâ??abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie

dei â??danni punitiviâ?• che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.

- **6.2**. Al riguardo, Ã" stato affermato che â??la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile dâ??ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dellâ??abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dellâ??elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di â??abuso del processoâ?•, quale lâ??aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioÃ" nellâ??evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
- **6.3**. Tale pronuncia Ã" stata preceduta da un altro fondamentale arresto volto a valorizzare la sanzione prevista dalla norma, secondo il quale â??nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non Ã" assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non Ã" ontologicamente incompatibile con lâ??ordinamento italiano lâ??istituto, di origine statunitense, dei â??risarcimenti punitiviâ?• (Cass. SSUU 16601/2017): nella motivazione della sentenza richiamata, lâ??art. 96 c.p.c., u.c. Ã" stato inserito nellâ??elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
- **6.4**. In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, può costituire abuso del diritto allâ??impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi palesemente inammissibili, oppure incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privi di autosufficienza oppure contenenti una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondati sulla deduzione del vizio di cui allâ??art. 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, *ratione temporis*, lâ??art. 348 ter c.p.c., u.c. che ne esclude la invocabilità .
- **6.5**. In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento de sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
- **6.6**. Nel caso in esame, la censura contenuta nel ricorso, palesemente inammissibile, rende lâ??impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire lâ??accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dallâ??altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la

sanzionabilità dellâ??abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire lâ??accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo â?? rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere â?? Ã" affidato alla prudenza del ceto forense, coniugata con il principio di responsabilità delle parti.

- **6.7**. Deve pertanto concludersi per la condanna del ricorrente, dâ??ufficio, al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in Euro 3000,00 pari, allâ??incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata) al valore dei compensi da liquidare per il presente giudizio.
- 7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimit\(\tilde{A} \) che liquida in Euro 3000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Condanna il ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., u.c. in favore del resistente che liquida in Euro 3000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

Campi meta

Massima:

In tema di responsabilit $ilde{A}$ aggravata, la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessit $ilde{A}$ di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come ''abuso del processo'', poich $ilde{A}$ \odot determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente. ilurispedia.

Supporto Alla Lettura:

RESPONSABILITAâ?? AGGRAVATA

Lâ??art. 96 c.p.c sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. â??lite temerariaâ??, cioÃ" quel comportamento della parte che nonostante sia consapevole dellâ??infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per la??acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave). La legge configura in tale comportamento una responsabilitĂ aggravata, ossia una responsabilitĂ che si aggrava in quanto, essendo fondata su un illecito, comporta lâ??obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono allâ??aver dovuto partecipare ad un processo privo di fondamento alcuno. Si tratta di un istituto posto a tutela dellâ??interesse di una delle parti a non subire pregiudizi a seguito dellâ??azione o resistenza dolosa o colposa dellâ??altra parte.